C.C. n. 3 del 23.05.2008

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI PER LA SOSTA IN AREE RISERVATE

Art. 1
Residenti

1. Ai residenti anagrafici nel Comune di Praiano è concesso un permesso di sosta avente **validità triennale,** per ogni veicolo di loro proprietà.
2. Possono essere equiparati a veicoli dei residenti anche quelli a disposizione degni stessi tramite leasing, o assegnati dalle Ditte o Enti presso presso cui dipendono, purchè ciò risulti da documentazione ufficiale.

Art. 2
Autorizzati

1. Ai tutti coloro che, non residenti, dimorano in questo Comune per un periodo non inferiore a 10 (dieci) mesi e sono proprietari di un veicolo, è concesso un solo permesso avente **validità annuale.**
2. A tutti coloro che, non residenti, dimostrino di svolgere attività lavorative per conto del Comune di Praiano è rilasciato un permesso di sosta speciale con **validità annuale limitatamente alle ore di servizio lavorativo.** Sia nella domanda, che sugli estremi dell'autorizzazione dovranno essere chiaramente riportati: attività svolta, estremi del contratto d'appalto e orari di servizio.
3. Ai residenti anagrafici nel Comune di Praiano, proprietari di un veicolo, e titolari di diritto reale di proprietà o di godimento su garage – autorimessa – cortili nel territorio di Praiano, è rilasciato un permesso di sosta speciale con **validità annuale**.
4. Ai tutti coloro che, non residenti, dimorano in questo Comune per un periodo non inferiore a 10 (dieci) mesi e sono proprietari di un veicolo, e titolari di diritto reale di proprietà o di godimento su garage – autorimessa – cortili nel territorio di Praiano, è rilasciato un permesso di sosta speciale con **validità annuale**.
5. Ai portatori di handicap o con difficoltà di deambulazione è rilasciato un permesso di sosta speciale con **validità triennale strettamente personale,** da esporre in modo ben visibile all'interno del veicolo, quando viene trasportato l'interessato.

Art. 3
Rilascio dei permessi

1. Il rilascio dei permessi di cui all'articolo 2 avverrà a cura del Comando di Polizia Municipale, in collaborazione dell'ufficio anagrafe, ove necessario.

2. Per il rilascio dei permessi dovrà essere prodotta apposita domanda, in carta libera, utilizzando i modelli i cui schemi sono allegati al presente regolamento e così individuati: residente, domiciliato, lavoratore per conto del Comune di Praiano, residenti titolari di diritto reale di proprietà o di godimento su garage – autorimessa – cortili nel territorio di Praiano, domiciliati sono proprietari di un veicolo, e titolari di diritto reale di proprietà o di godimento su garage – autorimessa – cortili nel territorio di Praiano, portatori di handicap o con difficoltà di deambulazione.
3. Il rilascio del permesso è subordinato al pagamento di una somma definita dalla Giunta Comunale, e potrà essere differenziato in funzione del tipo di contrassegno rilasciato.

Art. 4
Prescrizioni e modalità

1. Tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento devono essere rigorosamente rispettate.
2. A coloro che durante il periodo di validità del permesso, vengono contestate tre violazioni per il mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, oltre all'applicazioni delle conseguenti sanzioni amministrative, il permesso potrà essere sospeso per 30 giorni. In caso di ulteriori violazioni il permesso potrà essere revocato per tutto il periodo di validità.
3. Il permesso di sosta rilasciato ai residenti, salva specifica comunicazione e restituzione del permesso, è revocato d'ufficio qualora venga accertato che hanno trasferito la residenza in altro comune.
4. Il permesso di sosta rilasciato ai proprietari di immobile, salva specifica comunicazione e restituzione del permesso, è revocato d'ufficio in caso di cessione dell'appartamento.
5. Il permesso di sosta rilasciato ai soggetti ci cui all'art. 2 comma 2, salva specifica comunicazione e restituzione del permesso, è revocato d'ufficio in caso di cessazione del rapporto di lavoro tra il Comune e l'azienda.
6. Nel caso in cui un veicolo non potrà essere utilizzato o venga ceduto, dovrà essere richiesto un nuovo permesso con le modalità di cui all' 3 con restituzione del vecchio.
7. Nel caso di smarrimento del permesso, dovrà essere richiesto un nuovo permesso con le modalità di cui all'art. 3, previa dichiarazione scritta, sotto la propria responsabilità, dell'avvenuto smarrimento.

Art. 5
Esposizione permessi

1. I permessi devono **essere esposti in originale** esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. Per i cicli e i motocicli i permessi dovranno essere esibiti a richiesta.
2. L'uso del permesso su un altro veicolo o l'esposizione di fotocopie comporta la revoca del permesso, per il periodo di validità dello stesso, salvo che non si configurino illeciti penali.

3. La revoca di cui al precedente comma 2 comporterà l'obbligo per il titolare di proporre una nuova richiesta e la somma dovuta, in questo caso, sarà del doppio rispetto a quella stabilita dalla Giunta Comunale e valida in quel periodo.

Art. 6
Scadenza

1. La durata dei permessi, qualsiasi sia la tipologia, decorre dalla data di rilascio del permesso di sosta.

Art. 7
Rinnovi

1. Il rinnovo dei permessi di sosta per i residenti, di cui all'art. 1, avverrà a seguito di presentazione di nuova domanda che dovrà essere prodotta almeno trenta giorni prima della scadenza. Al momento del rilascio del nuovo permesso dovrà essere riconsegnato il vecchio.
2. La richiesta di rinnovo annuale potrà essere proposta in qualsiasi momento, fermo restando il fatto che il mancato rinnovo farà venir meno i diritti insiti nel permesso in questione.
3. I permessi che *"i dimoranti"* non sono oggetto di rinnovo ma di nuova autorizzazione.
4. I rinnovi soggiacciono alla procedura di cui all'articolo 3.

Art. 8
Istruttoria pratiche e deroghe

1. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento, sono predisposte dal Comando di Polizia Municipale e rilasciate dal Sindaco.
2. Il Comando di Polizia Municipale istituisce registri distinti per categoria su cui annotare i permessi rilasciati.
3. Le pratiche prodotte per la richiesta di permessi, incomplete sia per la parte che riguarda le dichiarazioni in essa contenute che per la documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che gli uffici ne danno all'interessato. Trascorso, infruttuosamente, il termine fissato, la prativa viene archiviata.

Art. 9
Sanzioni

1. Per violazioni al presente regolamento si applicheranno le sanzioni previste dal Codice della Strada vigente a quella data.
2. Nel caso di mancata esposizione del permesso si procede alla sanzione ai sensi del Codice della Strada. Qualora, successivamente, il trasgressore esibisca i predetti documenti in originale, rilasciati o rinnovati in data anteriore

alla commessa violazione, da cui risulti che il veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione era regolarmente autorizzato, il Comando di Polizia Municipale provvederà a contestare la violazione dell'obbligo di esposizione del contrassegno applicando la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 25,00 e ritirando nel contempo l'accertamento di violazione del Codice della Strada.

Art. 10
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stabilito dal Consiglio Comunale.
2. Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi.
3. Al fine di garantire un graduale e funzionale passaggio dalla precedente regolamentazione a quella attuale, i permessi attualmente rilasciati hanno una validità di mesi tre, a partire da quanto fissato al precedente comma 1.

Art. 11
Tabella esemplificativa e disposizioni economica

1. Al fine di dare attuazione al presente piano le autorizzazioni, di cui all'articolo 2, saranno regolate, sotto il profilo economico, ed organizzativo, secondo quanto stabilito nella tabella esemplificativa di seguito riportata:

TIPOLOGIA	DURATA	COLORE	COSTO ISTRUTTORIA	COSTO AUTORIZZAZIONE
Residenti	3 anni	Verde	€ 10,00	gratuita
Dimoranti	Annuale	Giallo	€ 10,00	€ 15,00
Aziende con appalti pubblici	Variabile	Azzurro	€ 10,00	€ 50,00
Residenti proprietari di un veicolo, e titolari di diritto reale di proprietà o di godimento su garage – autorimessa – cortili nel territorio di Praiano	Annuale	Bianco	€ 10,00	€ 250,00
Dimoranti proprietari di un veicolo, e	Annuale	Arancione	€ 10,00	€ 400,00

titolari di diritto reale di proprietà o di godimento su garage – autorimessa – cortili nel territorio di Praiano				
Portatori di handicap	Triennale	Rosso	Gratuito	Gratuito

2. I costi relativi al rilascio delle autorizzazioni per la sosta, ed ai relativi costi di istruttoria, saranno annualmente soggetti a revisione e/o conferma da parte della Giunta Comunale, nell'ambito degli atti propedeutici del Bilancio di Previsione.